

Decreto Liquidità – Analisi delle disposizioni più importanti per le imprese

Condividiamo di seguito una approfondita analisi che ripercorre i contenuti più interessanti del Decreto 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale

CAPO I MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

- SACE concede garanzie fino al 31 dicembre 2020 a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'importo massimo è di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 sono destinati a supporto delle PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti a partita IVA.
- La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti non superiori a 6 anni con possibile preammortamento fino a 24 mesi. L'importo del prestito non deve essere superiore al 25% del fatturato dell'impresa del 2019 o superiore al doppio dei costi del personale dell'impresa.
- La garanzia copre il 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 500 dipendenti e valore di fatturato fino a 1.5 miliardi, 80% per imprese con fatturato tra 1.5 e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti e 70% per imprese con fatturato maggiore a 5 miliardi.
- Le commissioni annuali dovute dalle imprese per la garanzia sono: per i finanziamenti di PMI, 25 punti base per il primo anno, 50 per il secondo e terzo anno e 100 per i tre anni rimanenti e per imprese diverse da PMI, 50 punti per il primo anno, 100 per secondo e terzo e 200 per i treni anni finali.
- Le commissioni sul prestito devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti prestiti.
- L'impresa che beneficia della garanzia assume alcuni impegni. Tra questi, quello, per lei e di altre aziende del medesimo gruppo con sede in Italia, non approvino la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Si prevede inoltre l'impegno di gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali.
- Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale.
- Lo Stato assicura una garanzia esplicita, incondizionata e irrevocabile.
- Le imprese con meno di 5000 dipendenti e un fatturato inferiore a 1.5 miliardi di euro devono presentare la domanda di finanziamento a un soggetto finanziatore e in caso di esito positivo dell'erogazione, il soggetto trasmette la richiesta a SACE, che processa la richiesta, emettendo un codice identificativo del finanziamento e della garanzia.
- Per imprese con più di 5000 dipendenti e fatturato maggiore a 1.5 miliardi, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione del MEF.
- Per le suddette finalità si istituisce un Fondo presso il MEF con dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per il 2020.

Art. 2 (Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

- SACE favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia in termini di livelli occupazionali e ricadute per il Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia.
- SACE rilascia le garanzie e le coperture assicurative in nome proprio e per conto dello Stato.
- A partire dal 2020 nello stato di previsione del MEF è istituito un Fondo a coperture dei suddetti impegni assunti, la sua gestione è affidata a SACE e il MEF impartisce indirizzi di gestione.
- Si istituisce presso il MEF il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, il cui funzionamento è disciplinato con decreto del MEF. Il Comitato delibera il piano annuale di attività, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione del MEF e il sistema dei limiti di rischio.
- Il Comitato esamina ogni elemento rilevante per il funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni o formulando proposte.
- SACE è abilitata a rilasciare garanzie sotto qualsiasi forma, incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitanti all'esercizio del credito in Italia, per i finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese, per un massimo di 200 miliardi.
- Per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato per SACE su nuove operazioni deliberate durante il 2020 non può superare in termini di flusso i 3 miliardi di euro, il totale dell'esposizione cumulata da SACE e di quella ceduta allo Stato non può superare il 40% del portafoglio rischi.

Art. 3 (SACE S.p.A.)

- SACE concorda con CdP le strategie industriali e commerciali per massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

CAPO II

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Art. 5 (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

- Si prevede il rinvio dell'entrata in vigore del decreto recante il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza al 1° settembre 2021.

Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

- In considerazione delle attese perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19 e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, si prevede che fino al 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli del codice civile 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482 ter in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.

Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

- Si prevede che ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

Art.12 (Fondo Gasparri)

- Nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui prima casa c.d. Fondo Gasparri rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani. I benefici del fondo in oggetto si applicano in deroga anche ai mutui contratti entro meno di un anno dall'entrata in vigore del decreto.

Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)

- La norma estende e rafforza le misure relative al Fondo di garanzia PMI previste dal DL Cura Italia, confermando le previsioni straordinarie e transitorie ivi previste, tra cui: la gratuità della garanzia;
 1. l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per impresa;
 2. la possibilità di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese;
 3. l'allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata dalla banca finanziatrice;
 4. l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo;
 5. la possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi a imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
 6. l'innalzamento della garanzia su portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall'emergenza da Covid-19;
 7. l'accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano attività e professioni la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19.
- Per queste misure, si prolunga il periodo di loro attuazione dai 9 mesi inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2020.
- Si dispone inoltre quanto segue:
 1. ulteriore innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alle precedenti soglie, rispettivamente, dell'80% e del 90%;
 2. accesso al Fondo senza valutazione, rafforzando, in questo, la precedente previsione che prevedeva l'applicazione, ai fini dell'accesso alla garanzia, del metodo economico finanziario del vigente modello di valutazione del Fondo;
 3. innalzamento delle percentuali di copertura previste (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) al 100%;
 4. introduzione di un nuovo intervento di garanzia al 100% per finanziamenti fino a 800.000,00 euro;
 5. possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

- Si introduce inoltre una operatività rafforzata per le garanzie di portafoglio, con percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all'80% a una garanzia al 90% della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli.
- Fissa al 10 aprile 2020 la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dal DL Crescita.
- Per la copertura finanziaria del maggior fabbisogno finanziario del Fondo connesso alle misure di rafforzamento degli interventi, le risorse già destinate dal DL Cura Italia (1.500 milioni di euro) vengono integrate con un ulteriore stanziamento, sempre per il 2020, di 249 milioni di euro.
- Conseguentemente si abroga l'art. 49 del DL Cura Italia.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Art. 15 (Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

- Sostituisce la previgente disciplina in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, con le seguenti disposizioni:
 - Obbligo di notifica in caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di rilevanza strategica, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo;
 - Per via dell'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, sono soggetti a obbligo di notifica anche i seguenti avvenimenti societari:
 - le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di rilevanza strategica, anche nel settore finanziario;
 - gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'UE, di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è acquisita. Nonché, gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'UE, che attribuiscono una quota pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro. Sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50%;
 - Estende gli obblighi previsti dalla normativa applicabile anche al caso in cui l'acquirente sia controllato da amministrazioni di uno stato dell'UE, e non solo al caso in cui il controllo sia detenuto da un'amministrazione extra-europea.

Art.16 (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

- Apporta le seguenti modifiche al DL in materia di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e con riguardo alle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni:
 - Nell'ambito di difesa e sicurezza nazionale, in caso di violazione degli obblighi di notifica, estende i poteri di controllo sull'assetto societario da parte della Presidenza del Consiglio;
 - In merito alle attività inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G:

- aggiunge ai parametri di valutazione della vulnerabilità anche i principi elaborati a livello UE e a livello internazionale;
- in caso di violazione degli obblighi di notifica, prevede la possibilità di esercizio dei poteri speciali da parte della Presidenza del Consiglio.
- Con riguardo alle attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, prevede, in caso di violazione degli obblighi di notifica, la possibilità di esercizio dei poteri speciali da parte della Presidenza del Consiglio;
- Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali della Presidenza del Consiglio, si prevede la possibilità per il Gruppo di Coordinamento (costituito per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali), di richiedere informazioni e documenti a PA, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi. Agli stessi fini, la Presidenza può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con istituti o enti di ricerca.

CAPO IV MISURE FISCALI E CONTABILI

Art.18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

- Per i soggetti Italiani esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 mln di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi del 33% (50% in caso di soggetti con ricavi o compensi superiori ai 50 mln di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente), sono sospesi per i mesi di aprile e maggio i termini dei versamenti in autoliquidazione delle ritenute e dell'IVA. Sospesi inoltre per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
- La sospensione opera anche nei confronti dei soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.
- Per la sospensione dei versamenti IVA dei mesi di aprile e maggio 2020 si prescinde dal volume dei ricavi e dei compensi con riferimento ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
- I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla stessa data.
- restano ferme le disposizioni sulla sospensione dei versamenti previste dai DL precedenti in merito a specifiche tipologie di soggetti identificati.
- L'INPS, l'INAIL e gli altri enti previdenziali comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi e dei premi di assicurazione obbligatoria. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sui ricavi o compensi.

Art.21 (Rimessione in termini per i versamenti)

- I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 (già prorogati al 20 marzo), sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Art. 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

- Per l'anno 2020, il termine di consegna della Certificazione Unica, è prorogato al 30 aprile.

- Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche non si applica se queste sono trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

Art.23 (Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio 2020)

- I certificati attestanti i requisiti relativi al rispetto degli obblighi dichiarativi nell'ultimo triennio e all'assenza di procedure di accertamento tributario, emessi (ai sensi del Codice degli Appalti) dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, entro il 29 febbraio 2020, conservano validità fino al 30 giugno 2020.

Art.24 (Termini agevolazioni prima casa)

- I termini previsti ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020.

Art.30 (Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione)

- Estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, di cui all'articolo 64 del DL Cura Italia, includendo, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Con decreto MISE, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito.

Art.31 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

- Incrementa le risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in ragione dello sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del "Coronavirus", alla Brexit, nonché dell'azione di contrasto alle frodi in materia di accisa, nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, dell'attività di accertamento e controllo connesse alla lotteria nazionale degli scontrini, nonché alle ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e, in ambito doganale. Contestualmente abroga la norma precedente prevista dall'art. 70 del DL Cura Italia. Inoltre si prevede che il personale proveniente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quello che presta servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia equiparato ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, anche in relazione del riconoscimento quale ufficiali di polizia tributaria ai sensi della normativa ivi prevista.

Art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

- Proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine previsto dal DL Cura Italia per la proroga dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle P.A., compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Art.42 (Disposizioni in materia di lavoro)

- Estende le misure di integrazione salariale previste dal DL Cura Italia anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020. Dispone, inoltre, che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga siano esenti da imposta di bollo.